

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 24 dicembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003 e del 8 dicembre 2003¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 cpv. 1 e 3 Salari minimi²

¹ Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

- | | | |
|-----|---|------------|
| I | Collaboratori senza apprendistato professionale | Fr. 3150.– |
| | Se il collaboratore non presta un lavoro qualificato secondo la cifra 2, si può pattuire un salario minimo inferiore del 10 % se l'azienda è sita in una regione che necessita di promozione ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (<i>LIM, RS 901.1, allegato</i>). | |
| II | Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente | Fr. 3560.– |
| III | Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità o molti anni d'esperienza professionale | Fr. 4280.– |
| | a) Esame professionale giusta l'Art. 51 ss. LFP | |
| | b) Apprendistato con 7 anni d'esperienza settoriale (compreso il periodo di formazione) | |
| | c) Quadri ai quali è regolarmente sottoposto almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale) | |
| | d) Collaboratori con formazione o funzione di quadro equivalente. | |

¹ FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040

² Valevole dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale rispettivamente dalle stagioni estive 2005

IV Quadri ai quali è regolarmente sottoposto un numero di collaboratori giusta la lettera c) o esame professionale superiore secondo l'Art. 51 ss. LFP

- a) – Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c)
– funzione di quadro equivalente Fr. 5350.–
- b) – Esame professionale superiore giusta l'Art. 51 ss. LFP
– Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni
– Funzione di quadro o formazione equivalente Fr. 6450.–
- c) numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b):
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Settore cucina | 4 |
| Settore servizio | 6 |
| Settore hall/réception | 3 |
| Settore economia domestica aziendale | 6 |
| Altri settori | 3 |
- d) I salari giusta le lettere IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore

³ Per i dipendenti senza formazione del settore servizio si può pattuire per l'anno 2002, per un periodo d'introduzione della durata massima di 6 mesi, un salario minimo inferiore del 10 % al massimo, per l'anno 2003* un salario minimo inferiore del 5 % al massimo rispetto alla cifra 1 categoria I, a condizione che l'accordo avvenga per iscritto sotto forma di contratto di lavoro individuale.

Se, in precedenza, il collaboratore non ha mai lavorato nell'industria alberghiera e della ristorazione e se non svolge alcun lavoro qualificato, il salario minimo nell'anno 2002 può essere pattuito applicando una riduzione massima del 10 % per i primi 6 mesi, nell'anno 2003* una riduzione massima del 5 %.

Fino al compimento del 17° anno d'età, il salario minimo secondo cifra 1 categoria I può essere pattuito con una riduzione del 20 % al massimo.

Le riduzioni del salario minimo non sono cumulabili.

* valido anche nel anno 2004/2005

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

24 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il vicepresidente, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz